

N. R.G. 577/2018

Sentenza N. 185/19
Fascicolo N. 577/18
Cronolog. N. 1923/19
Repertorio N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 577/2018 R.G.L., promossa da:

Agenzia per l'Energia Alto Adige – Casa Clima, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Volta 13/A cap.39100 Bolzano, rappresentata e difesa, come da mandato alle liti in atto separato dal ricorso, dal prof. Carlo Zoli, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica PEC: studio@pec.zoli-studiolegale.it

ricorrente

contro

INPS, in persona del Suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Orsingher e Raimund Bauer in forza di procura generale alle liti rog. Not. Paolo Castellini di Roma dd. 21.7.2015 rep. 80974 elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Corso Libertà 1

convenuto



In punto: ricorso avverso i provvedimenti dell'INPS del 20.1.2014 di iscrizione dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – Casa Clima nel settore "Enti Pubblici...categoria Enti di Ricerca e sviluppo" e del 28.11.2017 di apertura della posizione previdenziale alla gestione ex CPDEL ai fini pensionistici

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 29.11.2019 sulle seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

(in ricorso)

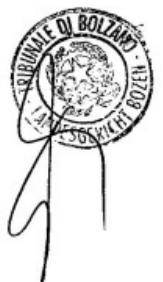
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, conrariis reiectis, - in via principale, accertare e dichiarare che il provvedimento del 20.1.2014 con cui l'INPS ha provveduto ad iscrivere d'ufficio alla gestione (ex) INPDAP l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – Casa Clima con decorrenza dall'1.1.2014 nonché il provvedimento del 28.11.2017 di apertura della posizione previdenziale alla gestione ex CIPDEL ai fini pensionistici sono illegittimi per le ragioni esposte supra sub § 2 e, conseguentemente, disporre l'annullamento, nonché confermare l'iscrizione della ricorrente alla gestione INPS "settore terziario" ai sensi della legge 88/1989; in via subordinata qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse confermare l'iscrizione di Casa Clima all'INPDAP e ritenere tale gestione competente a ricevere i contributi relativi ai dipendenti di tale Agenzia, disporre sia il trasferimento d'ufficio all'INPDAP dei contributi già versati all'INPS settore terziario sia la ricostituzione delle posizioni previdenziali dei dipendenti della ricorrente presso la gestione ex CPDEL ed eventualmente provvedere – qualora sussistenti – il versamento delle sole differenze contributive, ovvero la restituzione delle somme versate in eccedenza (in particolare i c.d. Contributi minori), il tutto con esclusione delle sanzioni civili, tenuto conto delle argomentazioni esposte in Diritto sub § 3. Con vittoria di spese, diritti e onorati di causa

Per parte convenuta:

(in comparsa di costituzione)

in via principale

a. rigettarsi il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni, tranne per la parte in cui richiede il trasferimento e/o la messa in compensazione della contribuzione versata al FPLD dal 2014 in poi, previa sistemazione però dei flussi Uniemens



(listaposPA) e predisposizione dei conteggi sulla base dei nuovi imponibili previdenziali, di prestazioni eventualmente anticipate e messe a conguaglio per i propri dipendenti dell'Agenzia ricorrente, dell'applicazione di differenti aliquote contributive.

b. rifusione di spese e competenze.

FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29.8.2018 l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – Casa Clima conveniva in giudizio l'INPS chiedendo l'annullamento dell'iscrizione con decorrenza gennaio 2014 nel settore Enti Pubblici categoria Enti di Ricerca e Sviluppo e del provvedimento del 28.11.2017 di apertura della posizione previdenziale alla gestione ex CPDEL ai fini pensionistici.

La ricorrente ha dedotto di essere Azienda Speciale della Provincia e in quanto tale assimilabile per giurisprudenza ad un "ente pubblico economico" o di essere comunque "ente pubblico economico" e quindi un soggetto di diritto privato, che ha con i propri dipendenti rapporti di lavoro di diritto privato, con la conseguenza che i suoi dipendenti, al pari dei dipendenti delle Aziende Speciali degli Enti Locali, non possono che essere assoggettati al regime pensionistico generale del settore privato e, dunque, essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS e non alla gestione previdenziale EX INPDAP, in quanto il rapporto di lavoro non è qualificabile come rapporto di pubblico impiego, non essendo il datore di lavoro qualificabile come Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

Con comparsa di costituzione depositata il 7.12.2018 si costituiva in giudizio l'INPS contestando gli assunti di cui al ricorso introduttivo, evidenziando come l'art. 14 bis della L.P. 15/2010 abbia espressamente definito l'Agenzia in parola "ente strumentale non economico della Provincia con personalità di diritto pubblico" e come anche lo Statuto dell'Agenzia abbia ripreso la medesima definizione. L'INPS eccepiva che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente l'Agenzia in questione è un ente pubblico "non economico" e che comunque a prescindere dalla natura di ente "non economico" o "economico", rileverebbe unicamente l'appartenenza dell'Agenzia al settore



pubblicistico, trattandosi di ente pubblico strumentale della Provincia e come tale Pubblica Amministrazione (ai fini previdenziali).

Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza dell'8.1.2019 il giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, si riservava in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti.

Con ordinanza di pari data emessa fuori udienza, il giudice fissava per l'assunzione della prova orale la data del 5.4.2019. L'udienza veniva poi rinviata su istanza congiunta delle parti al 9.5.2019. In tale data parte ricorrente depositava legge provinciale 2 del 29.4.2019 nella quale all'art. 6 si dà atto della modifica apportata all'art. 14 bis comma 1 della legge provinciale 15/2010 in cui l'Agenzia viene definita "*ente strumentale economico*", nonché relazione sul disegno di legge in cui si dà atto che l'intervento normativo "*ha chiarito che si sta provvedendo a sanare una situazione di fatto già esistente*". L'udienza veniva quindi rinviata al 13.6.2019 per consentire all'INPS di esaminare la nuova legge. All'udienza così fissata il giudice fissava nuovamente per l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza dell'8.1.2019 la nuova udienza del 4.10.2019. In quella sede venivano escussi i testimoni Lodovico Comploj (dott. Commercialista), Peer Peter (consulente del lavoro e dott. Commercialista), Flavio Ruffini (direttore dell'Agenzia per l'Ambiente e Tutela del Clima), Andrea Morandi (funzionario presso la sede INPS di Bolzano). Il procuratore dell'INPS rinunciava all'ulteriore testimone Sartori. Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 29.11.2019, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 4.11.2019.

Entrambe le parti depositavano note conclusionali.

Parte INPS depositava altresì tre ulteriori documenti, di cui il numero 2 e 3 tardivi e quindi inammissibili.

Il Tribunale decideva come da dispositivo.

Motivi

La domanda principale di cui al ricorso non è fondata e verrà respinta; troverà invece parziale accoglimento la domanda subordinata.



Ma si proceda con ordine.

Premessa

I regimi pensionistici dei pubblici dipendenti sono stati assoggettati per molto tempo a discipline completamente diverse da quelle in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) facente capo all'INPS, valide per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Solo i dipendenti dei cd. enti pubblici economici (e degli stessi enti di previdenza) erano soggetti al regime generale e venivano perciò iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS o, eventualmente, ai fondi speciali di previdenza per il settore di attività esercitata (es. credito).

La L. 335/1995 (art. 2, comma 1) ha affidato ad un unico ente previdenziale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), la gestione dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato e di altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato.

L'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) era un ente pubblico non economico istituito, a seguito della delega conferita al governo con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione dell'INPDAP trasferendo all'INPS le relative funzioni. Tale ente previdenziale è stato poi soppresso.

Negli anni '90 il settore dei servizi pubblici locali è stato interessato da processi di riforma che hanno completamente modificando le regole del mercato.

Per quanto in particolare riguarda le forme di gestione dei servizi, la gestione diretta da parte dell'Ente locale, anche attraverso organi dotati di autonomia (l'azienda municipalizzata, nella sua forma tradizionale) è stata sostituita dalla gestione attraverso enti pubblici dotati di propria soggettività e di maggiore caratterizzazione imprenditoriale, quali l'Azienda Speciale e il consorzio-azienda di cui alla



legge 142/90, oppure attraverso società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), con la partecipazione di soggetti pubblici e operatori privati.

L'evoluzione del sistema è stata nel senso della privatizzazione, ovvero in senso esattamente opposto a quello per cui è causa; oggi peraltro si sta forse assistendo all'inizio del fenomeno inverso della c.d. "reinternalizzazione": ne è un esempio la soppressione di Equitalia Spa e la creazione di Agenzia delle Entrate e Riscossione, ente pubblico economico ad opera del d.l. 193/2016.

Tutti i processi indicati (sia nel senso della privatizzazione che nel senso della reinternalizzazione) hanno in comune la conseguenza di comportare vicende di "passaggio" dei lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, spesso anche da datore di lavoro pubblico a privato o viceversa, che non trovano sempre in modo univoco il quadro giuridico di riferimento nelle disposizioni di cui all'art. 2112 del Codice Civile, dettate per il caso del c.d. trasferimento d'azienda, con conseguenti difficoltà nell'individuazione degli ambiti di tutela del rapporto di lavoro del dipendente "ceduto" e dei diritti/doveri dell'impresa "acquirente" e con riflessi anche sul rapporto previdenziale.

Appare utile soffermarsi sul fenomeno della "privatizzazione" cui si è accennato (ancorché come detto nel caso di specie si verta in ipotesi opposta), in quanto se ne possono trarre comunque utili principi per affrontare anche la fattispecie inversa oggetto di giudizio.

Il dato normativo che, nelle vicende circolatorie o di trasformazione considerate dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali, ha maggior rilievo specifico, per quanto concerne la disciplina previdenziale, è rappresentato dal passaggio dal settore pubblico al settore privato della struttura operativa, titolare del servizio e dei rapporti di lavoro ad esso inerenti.

Permane infatti tuttora una distinzione, se non assoluta, tuttavia, netta tra sistema previdenziale per il settore privato, per così dire, tradizionale (che fa capo all'INPS) e il sistema previdenziale del settore pubblico, seppur privatizzato (che faceva capo, dopo il d.lgs. n. 479 del 1994, all'INPDAP ed oggi all'INPS Gestione Pubblica): ciò per quanto riguarda, almeno, l'impiego statale e quello presso gli enti locali (già facente capo alla CPDEL), considerato che ai dipendenti del c.d. parastato da



epoca risalente si applica, viceversa la stessa disciplina previdenziale dei lavoratori subordinati del settore privato, cioè quella che fa capo al sistema INPS FPLD.

In relazione a tale dicotomia e alla conseguente diversità di disciplina sostanziale, le problematiche previdenziali derivanti dalla "privatizzazione", che qui si considerano, si ponevano, innanzitutto, sul piano della individuazione del regime e, quindi, dell'ente - INPS o INPDAP -, presso il quale il nuovo soggetto doveva versare le contribuzioni di legge ed iscrivere i propri dipendenti a fini pensionistici.

Al proposito, non vi sono norme specifiche che valgano a dirimere le situazioni dubbie.

D'altra parte, la materia previdenziale, stanti la natura pubblicistica che la caratterizza e l'imperatività delle norme che la regolano, non può essere oggetto di disposizione tramite atti negoziali.

L'individuazione del regime previdenziale di naturale destinazione, dunque, è primariamente in rapporto alla natura, pubblica o privata, oggettivamente riconoscibile in capo al (nuovo) soggetto gestore del servizio pubblico locale di rilevanza imprenditoriale, del quale si tratta.

Ed è questo il primo, essenziale criterio discrezionale, del quale è necessario tener conto, anche nel caso della reinternalizzazione.

Ciò premesso, nessun dubbio si è mai nutrito circa la natura privata delle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali (ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 142 del 1990, o dell'art. 17, comma 58, legge n. 127 del 1997).

Nell'ambito privatistico - e, quindi, nel regime INPS - naturalmente sono sempre stati fatti rientrare anche gli addetti a servizi pubblici dati in concessione (art. 22, comma 3, legge n. 142 del 1990), quando beneficiario della concessione stessa sia stato un soggetto privato.

Problematica, viceversa, si è presentata la situazione che ha riguardato le Aziende Speciali e le Aziende Speciali Consorziate per la gestione associata di uno o più servizi (artt. 23 e 25, legge n. 142 del 1990). La legge n. 142 del 1990 definisce le aziende speciali "enti strumentali dell'ente locale, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale"; la connotazione "strumentale" implica il fatto che l'attività svolta sia comunque finalizzata alla realizzazione degli



interessi pubblici dell'ente locale di appartenenza, il quale rimane l'unico titolare dei servizi pubblici. D'altra parte, l'attribuzione espressa della personalità giuridica (in precedenza non altrettanto espressamente riconosciuta) implica il superamento di quella tesi che negava a dette aziende speciali lo *status* di ente pubblico, proprio in considerazione del difetto del requisito della personalità giuridica.

Muovendo da tali constatazioni, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 11913 del 1992; n. 862 e n. 5085 del 1997) si è espressa, affermando che le aziende dei consorzi di servizi di cui alla legge suddetta debbono essere equiparati agli enti pubblici economici; ma un tanto non al fine dell'individuazione del regime previdenziale / pensionistico.

Trattandosi di enti pubblici, vale peraltro il regime pensionistico dell'INPDAP, anziché quello dell'INPS, nonostante che i rapporti di lavoro siano di natura privatistica (quali, appunto, in generale, i rapporti alle dipendenze di ente pubblico economico).

Le medesime considerazioni, ovviamente, vanno riferite anche ai consorzi (di cui all'art. 25, legge n. 142 del 1990), svolgenti attività di rilevanza economico-imprenditoriale.

Altrettanto è da ritenere che valga, infine, per le residue, sopravvivenenti ipotesi di aziende municipalizzate e consortili (ex r.d. n. 2578 del 1925) e per i consorzi c.d. di diritto pubblico (ex r.d. n. 383 del 1934).

Di particolare rilevanza in materia è la disposizione di legge di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 274 del 1991, il quale, nell'ambito della disciplina di riordinamento strutturale e funzionale delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, gestiti dal Ministero del tesoro, tramite l'omonima Direzione generale – Casse confluite, poi, nell'INPDAP -, ha stabilito che sia *"i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende"* (lettera b), sia i dipendenti degli enti facenti capo a dette casse che perdono la natura previdenziale pubblica (lettera a), *"possono optare per il mantenimento alle Casse pensioni degli istituti di previdenza"* (ora INPDAP).



La finalità di detta disposizione è chiara: nel momento del cambiamento di natura giuridica del datore di lavoro, garantire ai lavoratori coinvolti dall'operazione il trattamento da essi ritenuto più favorevole, nel contempo, evitando per tal via resistenze possibili, agevolare la realizzazione del processo di modifica strutturale, rappresentato dalla privatizzazione.

Per altro verso, va tenuto presente che il trasferimento d'azienda (comunque realizzato) di per sé non implica la conservazione dei diritti previdenziali.

Il lavoratore, infatti, ha, sì, un interesse tutelabile direttamente nei confronti del datore di lavoro anche per quanto riguarda l'obbligazione contributiva. Tuttavia, i "diritti" cui fa riferimento l'art. 2112, comma 1, c.c., sono soltanto quelli direttamente derivanti dal rapporto di lavoro; rispetto a questo, viceversa, l'obbligazione contributiva ha soltanto carattere accessorio. D'altra parte, creditori dei contributi sono gli enti previdenziali, e non già i singoli lavoratori interessati.

Da ultimo si rileva che l'iscrizione all'INPDAP, laddove mantenuta in via generale, o (per il caso di assoggettamento al regime INPS, in esito alla conseguita privatizzazione) quale frutto di opzione di singoli lavoratori, implica comunque il coinvolgimento anche dell'INPS, per il fatto che ad esso la legge attribuisce la gestione delle c.d. assicurazioni minori (disoccupazione, cassa integrazione, tubercolosi, maternità, assegni familiari) con carattere di generalità e, dunque, anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per quei lavoratori che al regime previdenziale proprio di queste ultime scelgano di restare assoggettati.

Merito

E' pacifico che Casa Clima srl, società in house della Provincia, fosse iscritta al settore terziario INPS, gestione previdenziale FPLD e che nel 2014 sia stata istituita l'Agenzia Energia Casa Clima ente strumentale della Provincia, che ha acquisito le competenze e il personale della cessata/liquidata srl.

E' altresì pacifico e documentale che originariamente, prima della modifica legislativa intervenuta il 30.04.2019, l'Agenzia ricorrente fosse stata definita dalla legge quale ente strumentale "non economico" della Provincia, essendo solo dal 30.04.2019 espressamente mutata la definizione legislativa in ente strumentale "economico" della Provincia.



L'INPS nel 2017 ha iscritto con decorrenza 2014 l'Agenzia nel settore Enti Pubblici categoria Enti di ricerca e sviluppo, gestione previdenziale enti pubblici, INPDAP.

La tesi dell'INPS è che per il sol fatto che la (neocostituita) Agenzia Energia Casa Clima è un Ente Pubblico (ente pubblico strumentale della Provincia), a prescindere dal fatto che sia ente pubblico economico o non economico, ha natura pubblica e pertanto deve essere iscritta nella gestione previdenziale degli enti pubblici.

La tesi di Agenzia Energia Casa Clima è invece che l'Agenzia è sì Ente Pubblico, ma si tratta di un ente pubblico "economico" ed in quanto tale non è una PA, non ha rapporti di pubblico impiego con i propri dipendenti e va mantenuta l'iscrizione alla gestione FPLD.

Per tutte le ragioni di cui alla premessa, non può che condividersi la tesi dell'INPS.

Ciò che rileva ai fini dell'inquadramento previdenziale è solo ed esclusivamente la natura pubblica o meno dell'ente, mentre nessuna rilevanza ha la natura del rapporto (di diritto privato o pubblico) di lavoro instaurato con i dipendenti dell'Ente.

Nessuna rilevanza ha pertanto ai fini del presente giudizio la mutata qualificazione da parte del legislatore provinciale dell'Agenzia da ente pubblico "non economico" originariamente prevista dall'art. 14 bis della legge provinciale 15/2010 (e dallo Statuto del 21.10.2013) ad ente pubblico economico da fine aprile 2019.

Altro è la disciplina del rapporto di lavoro, altro è l'individuazione del regime previdenziale, che va effettuato in rapporto alla sola natura "pubblica" o "privata" dell'Ente gestore del servizio pubblico locale, ancorchè si tratti di servizio di rilevanza imprenditoriale.

Inoltre, come dedotto dall' INPS sin dalla propria costituzione in giudizio, l'obbligo di iscrizione dell'Agenzia ricorrente alla Gestione EX INPDAP discende dall'art. 5 del RDL 680/1938 che prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione al CPDEL (poi confluito nell'INPDAP e quindi nell'INPS Gestione Pubblica) per le *"aziende costituite in ente autonomo, cui siano attribuite funzioni di spettanza e di interesse di uno o più comuni o province"*.



Passando ora all'esame della domanda subordinata formulata da parte ricorrente: trasferimento d'ufficio all'INPDAP dei contributi già versati all'INPS settore terziario – compensazione dare / avere – non applicazione delle sanzioni civili, si osserva innanzitutto che l'INPS in ordine alla possibilità di compensazione / trasferimento dei contributi versati da parte della ricorrente nella Gestione Previdenziale Pubblica, ha espressamente riconosciuto la possibilità di rimborso (su domanda), ovvero di compensazione e trasferimento nella gestione pubblica enti locali (cfr. comparsa di costituzione pag.9).

La circostanza dell'avvenuto versamento da parte della ricorrente della contribuzione dal 2014 in poi è stato altresì confermato dal funzionario INPS interrogato al riguardo (Andrea Morandi), che ha confermato l'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'Agenzia con decorrenza 1.1.2014 sulla nuova matricola attribuita con decorrenza 1.1.2014 nella Gestione Pubblica. Il testimone ha peraltro precisato che *"i versamenti fatti non vanno ad implementare la gestione pubblica" in quanto vengono effettuati con modalità e a titolo di versamento nella "gestione privata". Le somme sono incamerate dall'INPS e sono in "stallo"*.

Nulla osta quindi all'accoglimento della domanda subordinata in parte qua (trasferimento / compensazione tra contribuzione versata e dovuta con decorrenza 1.1.2014).

Quanto alla domanda di parte ricorrente di disporre "eventualmente – qualora sussistenti –" il versamento delle sole differenze contributive da parte dell'Agenzia, ovvero la restituzione delle somme versate in eccedenza da parte dell'INPS, il tutto con esclusione delle sanzioni civili, non può non rilevarsi il difetto di interesse ad agire dell'Agenzia.

Allo stato non è dato sapere se il rapporto dare / avere sia a favore della ricorrente o dell'INPS e quindi nemmeno se si profilerà il problema dell'applicabilità delle sanzioni civili o meno.

Quanto all'applicazione delle sanzioni, l'INPS ha infatti chiarito che "in relazione alle somme trasferite non verrebbero applicate sanzioni", "che invece saranno calcolate sulle somme *eventualmente* dovute per differenze a credito dell'Ente".

Ebbene, non essendo allo stato possibile sapere se i contributi versati nella "gestione privata" di cui verrà disposto il trasferimento sono di importo pari, maggiore o minore, rispetto alla contribuzione dovuta nella gestione pubblica, non è dato neppure sapere se ci saranno o meno differenze a credito dell'Ente all'esito del trasferimento e se si verterà nell'ipotesi di eventuale debenza di sanzioni civili.



La conseguenza del ragionamento sin qui seguito è la declaratoria di difetto di interesse ad agire della ricorrente; né si ritiene l'interesse possa dirsi sorto a seguito della comparsa di costituzione dell'INPS ed alla presa di posizione dell'Istituto sul punto, atteso che nessun provvedimento di irrogazione delle sanzioni civili ad oggi è stato emanato.

Le spese, considerata la novità della questione trattata (non constano precedenti di legittimità), vengono compensate interamente tra le parti.

p.q.m.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa n. 577-2018 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 29.08.2018 da Agenzia per l'Energia Alto Adige – Casa Clima contro INPS così provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione respinta

rigetta

la domanda principale di parte ricorrente;

dispone

il trasferimento all'INPDAP dei contributi già versati con decorrenza 1.1.2014 dall'Agenzia all'INPS "gestione privata" e la ricostituzione delle posizioni previdenziali dei dipendenti della ricorrente presso la gestione ex CPDEL;

dichiara

l'inaffidabilità delle domande relative all'eventuale condanna – qualora sussistenti – della ricorrente al versamento delle sole differenze contributive, ovvero dell'INPS alla restituzione delle somme versate in eccedenza, il tutto con esclusione delle sanzioni civili, per difetto di interesse ad agire;

dichiara

la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Bolzano, 29.11.2019



Il Giudice del lavoro

(dott.ssa Eliana Marchesini)

Atto depositato in cancelleria addì 29.11.2019

Il cancelliere

L'Assistente giudiziario
Die Gerichtsassistentin
Margit Gasser

